

TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione civile

Il Giudice,
letti gli atti e verbali di causa;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna;

rilevato che la convenuta BANCA in persona del legale rappresentante p.t. si è opposta alla concessione dei termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., eccependo l'improcedibilità della domanda; rilevato che a fondamento della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda la Banca convenuta ha posto il mancato avverarsi della condizione di procedibilità costituita dall'esperimento della mediazione, essendo comparso unicamente il difensore costituito dell'attore; in particolare, l'istituto bancario, richiamando il principio affermato da Cass. 27.03.2019, n. 8473 in virtù del quale nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; considerato che la stessa Corte di Cassazione ha altresì affermato che - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale;

considerato che il riferimento alla procura sostanziale, la cui ratio è da rinvenirsi nel fatto che l'attività di mediazione è finalizzata a verificare se sia possibile instaurare tra le parti - innanzi al mediatore - un dialogo tale da consentire in quella sede la risoluzione alternativa della controversia, non consente di ritenere soddisfatta tale condizione dal conferimento della procura processuale conferita al difensore e da questi autenticata (neppure se ivi vi sia il riferimento dell'informazione alla parte dello svolgimento del procedimento di mediazione), posto che la procura processuale conferisce al difensore il potere di rappresentanza in giudizio della parte ma non gli conferisce la facoltà di sostituirsi ad esso in una attività esterna al processo - quale è appunto il procedimento di mediazione-;

considerato, pertanto, che la condizione di procedibilità nonostante il termine assegnato dal Giudice, non può dirsi soddisfatta, sicché deve essere accolta l'eccezione sollevata dalla Banca;

P.Q.M.

Rinvia per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.04.2020 ore 9.00 con termine per note conclusive sino a cinque giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi alle parti.

Paola, 9.07.2019

Il Giudice
Marta Sodano

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*